

**OGGETTO: ACQUISIZIONE DI QUOTE DI CENTRO PADANE SRL;
AFFIDAMENTO, A QUEST'ULTIMA, DI ATTIVITÀ STRUMENTALI DI
COMPETENZA PROVINCIALE**

Il Consiglio Provinciale

- 1) Visti i seguenti riferimenti normativi in materia di acquisto di quote di partecipazione o costituzione di una società *in house providing* da parte di Enti Pubblici, e di affidamento diretto ad essa di attività strumentali di competenza degli Enti stessi:

a) Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, ed in particolare:

Art. 3 (*Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica*) che prevede al comma 1 che le amministrazioni pubbliche possono partecipare a società costituite in forma di società a responsabilità limitata.

Art. 4. (*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*)

1. *Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*

2. *Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

Art.5 D.Lgs 175 / 2016 (*Oneri di motivazione analitica*):

1. *la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche indirette, ... deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza*

economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Art. 7 (*Costituzione di società a partecipazione pubblica*) che prevede al comma 1, che in caso di partecipazione comunali le deliberazioni di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con deliberazione del consiglio comunale e, al comma 2, che l'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1 sopra citato;

Art. 8 (*Acquisto di partecipazioni in società già costituite*), prevede, al comma 1, che le operazioni che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2;

b) Art. 192 DLgs 50 / 2016 (*Regime speciale degli affidamenti in house*):

1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.

2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

c) Articolo 34 c 20 DL 179 / 2012, in materia di dimostrazioni economico-tecniche ed amministrativo-societarie di dettaglio afferenti la scelta di affidamento in house providing: *sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta; contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale; considerazioni circa le compensazioni economiche.*

d) Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti *Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016*, approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 ed aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio ANAC n. 951 del 20 settembre 2017, ed in particolare § 6 (*La verifica dei requisiti di cui all'art. 5 del codice dei contratti pubblici e agli artt. 4 e 16 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175*):

6.1 *L'Ufficio competente valuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 5 del Codice dei contratti pubblici ovvero dagli artt. 4 e 16 del D.lgs. 175/2016 ai fini dell'iscrizione nell'Elenco dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore richiedente.*

6.2 *L'Ufficio competente accerta, mediante l'esame dell'atto costitutivo e dello statuto della*

società partecipata, che la stessa abbia come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b) d) ed e) del D.lgs. 175/2016.

6.3 *Ai fini della verifica dell'esercizio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, sulla persona giuridica di cui trattasi, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, l'Autorità accerta la sussistenza in capo agli stessi di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali.*

6.3.1 *Possono essere individuati tre diverse modalità temporali di controllo da considerarsi cumulative:*

a) un «controllo ex ante», esercitabile, ad esempio, attraverso:

la previsione, nel documento di programmazione dell'amministrazione aggiudicatrice, degli obiettivi da perseguire con l'in house providing, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi;

- la preventiva approvazione, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, dei documenti di programmazione, delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria, degli atti fondamentali della gestione quali, la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico-finanziario, il piano occupazionale, gli acquisti, le alienazioni patrimoniali, e gli impegni di spesa di importi superiori ad un determinato limite, ecc.

b) un «controllo contestuale», esercitabile, ad esempio, attraverso:

- la richiesta di relazioni periodiche sull'andamento della gestione;

- la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;

- la previsione della possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria dell'organismo in house;

- la previsione di controlli ispettivi;

- il potere di modifica degli schemi-tipo degli eventuali contratti di servizio con l'utenza.

c) un «controllo ex post», esercitabile, ad esempio, in fase di approvazione del rendiconto, dando atto dei risultati raggiunti dall'organismo in house e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

6.3.2 *A titolo esemplificativo, sono considerati idonei a configurare il controllo analogo anche gli elementi di seguito indicati:*

a) *il divieto di cessione delle quote a privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;*

b) l'attribuzione all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore del potere di nomina e revoca quanto meno della maggioranza dei componenti degli organi di gestione, di amministrazione e di controllo;

c) l'attribuzione all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore dei poteri di direttiva e di indirizzo e del potere di veto sulla definizione dell'organigramma dell'organismo partecipato e sulle sue modifiche o di un parere vincolante in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale;

d) il vincolo per gli amministratori, nella gestione ordinaria e straordinaria, al rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo e trasfuse in appositi atti formali e vincolanti;

e) la disciplina precisa e puntuale dell'esercizio del controllo da parte del socio pubblico.

6.3.3 La sussistenza del requisito del controllo analogo è accertata dall'Autorità attraverso una valutazione complessiva di tutte le circostanze del caso, mediante l'esame degli atti costitutivi, degli statuti e dei patti parasociali degli organismi coinvolti. L'onere della prova è posto a carico dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore che, al momento della presentazione della domanda di iscrizione nell'Elenco o a richiesta dell'Autorità, deve indicare gli elementi da cui si desume la sussistenza del controllo analogo e la relativa documentazione probatoria.

6.3.4 L'Autorità può richiedere ulteriore documentazione utile, quale - a titolo esemplificativo - delibere assembleari, determinazioni dell'organo amministrativo, contratti di affidamento, documenti di programmazione, ecc., laddove ritenuti utili per la completezza dell'istruttoria.

- 2) Visti, in allegato al presente atto di cui sono parte integrante formale e sostanziale:
- A) lo schema di statuto di Centro Padane SRL (Allegato A);
 - B) lo schema dei patti parasociali tra gli Enti soci ed affidanti attività strumentali in fase di avvio della Società (Allegato B);
 - C) il piano strategico – istituzionale ed economico – finanziario della Società (Allegato C);
 - D) gli elementi qualificanti il contratto di servizio che regolerà i rapporti tra ciascun Ente socio / affidante e Centro Padane SRL (Allegato D);
- 3) Dato atto che:
- con verbale di riconsegna dalla società Autostrade Centropadane S.p.A. al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali - e di contestuale consegna alla società di progetto Autovia Padana s.p.a. delle autostrade, pertinenze ed altri beni connessi previste nella convenzione unica sottoscritta in data 7 novembre 2007 tra l'Anas s.p.a. e la società Autostrade Centropadane s.p.a., verbale in data 28.02.2018, Autostrade Centropadane S.p.A. ha cessato lo svolgimento della gestione della tratta autostradale A21;
 - con atto del 15 giugno 2018 a rogito Notaio dottor Giuseppe Cristaldi di Soncino, Autostrade Centropadane S.p.A. ha costituito la società Centro Padane S.r.l., con capitale sociale di € 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00) e riserva sovrapprezzo di € 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00), mediante conferimento del ramo di azienda avente ad oggetto la progettazione e la direzione di lavori stradali ed autostradali, di opere

pubbliche o di pubblica utilità in genere, come da perizia (asseverata il 13.06.2018) ex art 2465 C C.

- La società Centro Padane S.r.l., così costituita, con sede a Cremona (CR) in via Colletta n. 1, ha per oggetto sociale principale la promozione, la progettazione, la costruzione e la gestione in Italia e all'Estero di autostrade o tratte autostradali e presenta un Patrimonio Netto contabile alla data odierna di complessivi € 1.000.000,00 (diconsi euro un milione/00) per effetto del citato conferimento;

- 4) Rilevata, da parte della Provincia la necessità e l'opportunità di affidare le attività strumentali dettagliate nel piano in allegato (Allegato C) sinteticamente riconducibili alla progettazione, direzione lavori e altre attività tecniche connesse alla realizzazione di opere pubbliche, con particolare riguardo alle infrastrutture stradali di competenza provinciale, nonché di ulteriori immobili pure di competenza provinciale;
- 5) Rilevato che, all'esito di una valutazione da parte della Provincia, ai fini dello svolgimento delle attività strumentali di cui al punto che precede, è stata ravvisata la necessità di fare ricorso al modello dell'affidamento *in house* avvalendosi della predetta società Centro Padane S.r.l., ritenendo tale strumento appropriato in quanto risponde ai principi di economicità, efficienza ed efficacia così come previsto dall'art. 5 del d.lgs. 175/2016; mentre altre e diverse modalità gestionali, pur valutate, sono state ritenute più costose e inefficaci rispetto alla ipotesi prospettata;
- 6) Rilevato che, a tal fine, la Provincia di Brescia intende sottoscrivere pro-quota, in parti uguali con la Provincia di Cremona, la totalità delle quote di partecipazione della società CENTROPADANE S.r.l. al valore complessivo di € 1.000.000,00 (diconsi euro un milione/00) e che al fine di dar corso a tale concreto interesse è stata ipotizzata da parte di Autostrade Centro Padane S.p.A. la distribuzione di riserve in natura da attuarsi mediante assegnazione del 100% delle quote di Centro Padane S.r.l. possedute dalla società al valore complessivo di € 1.000.000,00 (diconsi euro un milione/00), valore pari al suo Patrimonio Netto contabile esistente alla data odierna e dunque, per la Provincia di Brescia, per la quota del 50% pari al valore complessivo di € 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00).
- 7) Preso atto che con deliberazione consiliare n. 19 del 27 luglio 2018 avente ad oggetto: "Assestamento generale al bilancio di previsione 2018/2020, stato di attuazione dei programmi e controllo salvaguardia degli equilibri di bilancio" sono state apportate le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2018-2020;
- 8) Ritenuto di sviluppare nel prosieguo gli approfondimenti individuati da i) a v), anche in esito ad attività di sintesi e di organizzazione sistematica di quanto richiesto dalla normativa di cui sopra sub 1), con riferimento all'operazione di acquisto di quote di partecipazione societaria ed affidamento di attività strumentali in questione dagli Enti Soci a Centro Padane SRL:
 - i) Dimostrazione della coerenza *in house* di statuto, patti parasociali, elementi qualificanti i contratti di servizio rispetto agli standard amministrativi richiesti

Lo statuto, i patti parasociali e gli elementi qualificanti il contratto di servizio (Allegati A, B, C) contengono gli elementi che consentono agli Enti soci di esercitare il *controllo analogo congiunto* su Centro Padane SRL, in base ai correnti standard normativo – giurisprudenziali; inoltre, lo statuto della Società risulta conformato alle prescrizioni contenute nel Dlgs 50/2016 e nel DLgs 175 / 2016 per le società *in house* ed a controllo pubblico.

In particolare, e a titolo meramente ricognitorio, si evidenzia quanto segue:

- l'art. 1 dello schema di Statuto della società, conformemente a quanto previsto all'art. 16, co. 1 del D.Lgs. 175/2016, stabilisce che *“al capitale sociale della Società possono partecipare Enti pubblici e società in totale controllo pubblico”*, escludendo dunque la partecipazione di capitali privati;
- l'art. 6, ultimo comma, dello schema di Statuto, prevede che *“Al fine di consentire l'acquisizione della partecipazione ai soggetti di cui all'art 1 c 2 agli Enti Pubblici e delle società in totale controllo pubblico che non l'abbiano fatto in sede costitutiva, saranno trasferite le quote acquisite dagli attuali Soci Pubblici ai sensi del successivo articolo 7, oppure si potrà procedere ad un aumento di capitale riservato ai nuovi soci Pubblici”*;
- l'art. 3 dello schema di Statuto, conformemente a quanto previsto all'art. 16, co. 3 del D.Lgs. 175/2016, stabilisce che *“La Società dovrà in ogni caso assicurare lo svolgimento della propria attività in misura prevalente in favore degli Enti pubblici soci nel rispetto dei limiti fissati dalla legge, intendendosi che oltre l'ottanta per cento del suo fatturato dovrà essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidategli dagli Enti Pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società”*;
- quanto al controllo analogo di cui all'art. 5 del D.Lgs. 50/2016, rilevato che l'art. 16, co. 2 del D.Lgs. 175/2016 stabilisce che *“i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali”*, si richiamano:

l'art. 3 dello schema di Statuto per cui: *“La Società è soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli Enti pubblici soci che affidano le predette attività con affidamento diretto. Il controllo analogo è esercitato in modo congiunto tra tutti gli Enti Pubblici Soci, in conformità a quanto previsto dal presente Statuto, nonché dagli strumenti organizzativi adottati dagli Enti Pubblici Soci in conformità alla vigente normativa. Il vincolo di delegazione interorganica si esprime nei poteri di indirizzo, autorizzazione, controllo e supervisione sugli atti di straordinaria amministrazione e sull'insieme dei principali atti di gestione ordinaria. Tali poteri sono esercitati, in conformità al presente Statuto, per le finalità inerenti la programmazione, regolazione e gestione delle attività oggetto di affidamento diretto”*;

il combinato disposto dell'art. 9 dello Statuto e degli artt. 3 e. 4 dei patti parasociali, dai quali si evince che le Province saranno in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della Società, attraverso il Comitato di indirizzo e controllo appositamente istituito, cui sono conferiti poteri di iniziativa (controllo “ex ante”), di monitoraggio (controllo “contestuale”) e di verifica (controllo “ex post”) sull'attività della Società e sull'operato del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico.

- ii) Dimostrazione del perseguimento, da parte di Centro Padane SRL, delle finalità istituzionali degli Enti soci di cui all'articolo 4 DLgs 175 / 2016,

L'art 4 DLgs 175 / 2016 prevede quanto segue: 1. *Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.* 2. *Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:...* d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni.*

L'oggetto sociale di Centropadane SRL come da statuto in Allegato 1, i principi del contratto di servizio in Allegato 3, quanto esposto nel piano in Allegato 4 danno conto che le attività strumentali (riconducibili sinteticamente alla progettazione, alla direzione lavori e ad altre attività tecniche) oggetto di affidamento ben rientrano nelle funzioni proprie degli Enti soci; pertanto, la partecipazione societaria può ben essere acquisita da parte degli Enti stessi.

- iii) Dimostrazione delle specifiche ragioni e delle finalità che giustificano la scelta degli Enti circa l'affidamento *in house* delle specifiche attività strumentali, sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di confronto (a mezzo di riferimenti ed indici economico – tecnici) rispetto alla gestione in economia degli Enti con proprie risorse ed all'affidamento a terzi con gara (in particolare con esplicitazione delle ragioni del mancato ricorso al mercato), con riferimento alle tematiche a seguire sub a) [efficienza], b) [efficacia e qualità], c) [economicità], d) [benefici per la collettività].

Rilevato preliminarmente, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 175/2016, che:

- L'obiettivo dell'acquisizione di una quota di partecipazione in Centro Padane S.r.l. da parte della Provincia di Brescia, contestualmente all'acquisizione delle restanti quote del capitale da parte della Provincia di Cremona, e in previsione del possibile ingresso nella compagine sociale di altre Province contermini, è quello di poter procedere all'affidamento dei servizi sinteticamente riconducibili alla progettazione, direzione lavori e altre attività tecniche connesse alla realizzazione di opere pubbliche, con particolare riguardo alle infrastrutture stradali di competenza provinciale, nonché di ulteriori immobili pure di competenza provinciale, con il ricorso allo schema dell'*in house*, reputando tale modello in grado di assicurare continuità, efficienza, efficacia ed economicità per l'Ente;
- L'Amministrazione provinciale infatti ritiene opportuno, da un lato, utilizzare una forma organizzativa e gestionale idonea a garantire all'Ente un controllo diretto e stringente sulla gestione del servizio, dall'altro assicurare il perseguimento delle massime sinergie operative con una Provincia contermini, e dall'altro ancora valorizzare una società che, in quanto conferitaria del ramo di azienda di Autostrade Centropadane S.p.A. è un soggetto già operante sul territorio provinciale, con competenza ed esperienza decennale nel settore di riferimento della progettazione di infrastrutture e dotato di una struttura tecnica e di un know how nel settore di riferimento;

- Il modello individuato consentirebbe di assicurare efficienza di gestione sussistendo il vantaggio di avere una struttura professionalmente preparata, con esperienza nel settore della progettazione e idonea a divenire operativa in tempi piuttosto brevi;
- A questo si aggiungano le economie di scala relative ad un soggetto costituito da due Province, destinatario degli affidamenti da parte di due enti tra loro omogenei e in grado di erogare servizi e opere di qualità all'interno dei territori di riferimento nel rispetto dei tempi coerenti con le risorse finanziarie disponibili; effettuare gli investimenti necessari per completare gli sviluppi delle reti stradali e per il rinnovo dell'opere di edilizia pubblica, apportando innovazione sfruttando le nuove tecnologie; assicurare un coordinamento sovra-territoriale che garantisca una capacità di intervento dove e quando serve nelle aree territoriali di riferimento.

Rilevato, quanto alle forme di gestione alternative per lo svolgimento delle attività strumentali oggetto di affidamento a Centro Padane SRL, che le modalità alternative di svolgimento dei servizi, rispetto alla proposta società *in house providing*, sono le seguenti:

- gestione in economia (con risorse umane, materiali ed immateriali proprie delle Province);
- affidamento a terzi con ricorso al mercato (nel rispetto di quanto al DLgs 50 / 2016 ed in particolare di quanto alle Linee Guida ANAC 1 - *Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria* – Delibera ANAC numero 138 del 21/02/2018 - Linee Guida n. 1 aggiornate al d.lgs. n. 56 del 19/4/2017);

mentre non si pone in alcun modo la valutazione di svolgimento delle attività in questione a mezzo di società mista con socio operatore ex art 17 DLgs 175 / 2016, atteso che la costituzione di un tale tipo di società comporterebbe un impegno organizzativo, gestionale ed economico impraticabile.

Per quanto concerne la gestione in proprio dei predetti servizi da parte della Provincia di Brescia (gestione in economia) si ritiene che la stessa possa non essere sempre pienamente efficace, a causa della difficoltà della struttura, pur nel riconoscimento di una adeguata professionalità dei dipendenti in essa inquadrati, di assicurare con la tempestività e la continuità necessarie le attività progettuali essenziali per intercettare tutte le linee di finanziamento possibili, spesso concentrate nel medesimo lasso temporale, con scadenze di assegnazione previste molto ravvicinate per la realizzazione delle opere pubbliche.

Inoltre l'opportunità del ricorso alla società *in house* rispetto alla gestione in economia, nonché al ricorso al mercato, viene in evidenza sotto i seguenti specifici profili.

- a) Efficienza (produzione delle attività strumentali, da parte di Centro Padane SRL, con minori o congrui costi rispetto alle forme di gestione alternative, in ottica di ottimale impiego delle risorse pubbliche)

Rilevato che non risultano aperte convenzioni CONSIP con riferimento alle attività strumentali in questione, né tantomeno esse risultano nell'elenco delle attività oggetto di adesione obbligatoria a dette convenzioni ex art 1 c 7 DL 95 / 2012, l'affidamento a professionisti esterni all'amministrazione provinciale risulta meno

efficiente rispetto alla società *in house* innanzitutto in quanto il ricorso al mercato impone gravosi oneri per l'espletamento delle gare, che determinano non solo un ritardo nelle procedure, ma altresì i costi necessari per istruirle (tempo lavoro del personale provinciale) ed i rischi connessi all'elevato e complesso contenzioso relativo a questa tipologia di appalti.

Inoltre si ritiene che la partecipazione congiunta di più enti pubblici omogenei in una società operativa possa consentire di raggiungere importanti sinergie operative, del tutto precluse in caso di affidamento a terzi quali:

- (i) snellimento delle procedure di selezione dei fornitori comuni alle Province;
- (ii) condivisione delle professionalità più qualificate tra gli Enti;
- (iii) miglioramento della pianificazione e gestione delle priorità evitando/gestendo i picchi/flessi di lavoro degli Enti;
- (iv) miglioramento del presidio dell'attività di direzione lavori e dunque potenziali risparmi anche nella fase di realizzazione delle opere;
- (v) gestione congiunta di investimenti tecnologici.

Alla luce delle valutazioni svolte e poste alla base del *business plan* è poi emerso che, a fronte dei volumi di affidamenti attesi, la società sarà in grado di gestire i servizi di progettazione assicurando agli Enti una scontistica superiore a quella di mercato rispetto alle tariffe di cui alle tabelle ministeriali.

Tale scontistica sarà definita, nel quadro del contratto di servizio che sarà stipulato, con la predisposizione di preventivi relativi ai singoli progetti o blocchi di progetti; i competenti organi gestionali dell'Ente provvederanno a verifiche - anche periodiche - della scontistica offerta rispetto ai corrispettivi di cui alle tabelle ministeriali al fine di accertare che la medesima sia superiore a quella praticata dal mercato.

A questo si aggiunga che l'affidamento diretto e l'esercizio del controllo consentirà di assicurare in generale una migliore risposta alle esigenze dell'Ente nel rispetto delle tempistiche e dei costi attesi, e dunque di garantire una maggiore efficacia nella realizzazione della programmazione delle opere.

- b) Efficacia e qualità (concreta capacità di Centro Padane SRL di erogare le prestazioni richieste secondo gli standard di qualità previsti nei contratti di servizio)

Il personale proprio di Centro Padane SRL, l'hardware ed il software conferito come da Allegato E, e dunque il know – how della Società risultano essere di esperienza e di livello adeguato a far fronte alle necessità degli Enti.

Le modalità di selezione di risorse esterne, di cui al successivo § 7, garantiscono inoltre l'evidenziazione dei migliori profili da inserire nel sistema aziendale.

- c) Economicità (capacità della Newco di mantenere i propri equilibri economico – finanziari nel tempo, in relazione alla dimensione e della garanzia di continuità delle attività affidate dagli Enti nel tempo)

Il business plan allegato alla presente delibera evidenzia gli elementi che assicurano, alla luce della comparazione tra i costi ed i ricavi attesi nel primo triennio di operatività, la sostenibilità della scelta in termini di costo/opportunità per la Provincia.

- d) Benefici per la collettività della forma di gestione *in house*, anche con riferimento agli obiettivi di universalità, socialità, servizio pubblico

Alla luce della particolare natura delle attività strumentali affidate a Centro Padane SRL (sinteticamente, attività di progettazione e direzione lavori, strettamente legate alla qualità delle infrastrutture presenti sul territorio delle Province socie, l'esercizio del *controllo analogo congiunto* sulla Società, come se si trattasse di uffici degli Enti stessi, è requisito fondamentale di vicinanza alle dinamiche ed alle prerogative di questi ultimi; a questo si aggiunga la sinergia tra enti che consente di condividere tecnologie/professionisti/best practices.

iv) Coerenza della scelta con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato

Data la dimensione economica in assoluto non grande degli affidamenti alla Società, come da Allegato D, pare opportuno fare riferimento al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'*applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»*.

Il regolamento de minimis in vigore per il settennato 2014 - 2020 è sostanzialmente identico a quello rimasto in vigore per il periodo 2007 - 2013, salvo un'importante novità da tenere presente per le imprese appartenenti a un gruppo aziendale (di cui al prosieguo).

Resta confermato l'importo complessivo degli aiuti de minimis concedibili dalle pubbliche amministrazioni in capo alla singola impresa, se indipendente, o al gruppo di imprese collegate tra loro, pari a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Per le imprese con esercizio finanziario corrispondente all'anno solare gli anni da prendere in considerazione per la verifica delle agevolazioni in de minimis sono quindi: 2015, 2016, e 2017.

Quale novità dell'ultima regolamentazione, la Commissione Europea ha infatti introdotto e specificato il concetto di "impresa unica": nel calcolo del plafond de minimis deve essere presa in considerazione sia l'azienda che ha richiesto l'agevolazione che l'insieme delle imprese collegate a questa. La nuova norma richiama da vicino il principio e il metodo utilizzato per il calcolo della dimensione di piccola e media impresa (come da notizia correlata a fondo pagina).

Nello specifico si intende per impresa unica l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni di collegamento seguenti, da verificare sia a monte che a valle dell'impresa richiedente l'incentivo:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima o in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Il concetto di "impresa unica" riguarda solo la dimensione nazionale del gruppo.

In ogni caso, con riferimento a Centro Padane SRL i corrispettivi erogati dagli Enti soci alla Società per lo svolgimento delle attività strumentali costituiscono i prezzi per l'erogazione di un servizio, e non contributi generici; inoltre, detti prezzi sono parametrati al mercato, come sopra esplicitato sub iii-a); infine, non sussiste alcuna rilevanza rispetto al tema dell'impresa unica per Centro Padane SRL.

v) Obbligo di sviluppo di forme di consultazione pubblica da parte degli Enti aspiranti affidanti *in house*

Come richiesto dall'art 5 DLgs 175 / 2016 nel caso di acquisto di nuove quote di partecipazione societaria, gli Enti debbono provvedere a dette forme di consultazione; nel caso in esame L'Ente ha pubblicato in *amministrazione trasparente* con congruo anticipo rispetto al momento dell'approvazione formale da parte del Consiglio, gli schemi degli atti da assumere e relativi allegati, anche ai fini di raccogliere eventuali spunti; la deliberazione si intenderà pienamente efficace solo qualora non venissero presentati spunti significativi.

- 9) Evidenziato che Centro Padane SRL, nello svolgimento della propria gestione, dovrà operare nel rispetto della normativa pubblicistica in materia di:
- individuazione del personale dipendente necessario ex art 19 DLgs 175 / 2016 (ossia ricorrendo a forme di selezione pubblica, previo atto di indirizzo degli Enti soci in materia di contenimento dei costi di funzionamento e di personale);
 - individuazione dei consulenti e collaboratori nel rispetto dell'art 7 c 6 DLgs 165 / 2001;
 - acquisizione di servizi – forniture – lavori nel rispetto del DLgs 50 / 2016 (*Codice dei Contratti Pubblici*) e Linee Guida ANAC in attuazione di quest'ultimo;
 - pubblicazione dei dati richiesti, nel formato, nel dettaglio e con il ritmo di aggiornamento richiesti, sul sito internet sezione *amministrazione trasparente*, ex DLgs 33 / 2013 ed Allegato 1 alle Linee Guida ANAC 1134 / 2017;
 - adozione di un modello ex DLgs 231 / 2001 per la prevenzione dei reati commessi a favore della Società, con sezione di prevenzione della corruzione in danno della Società ex Legge 190 / 2012;
 - obbligo di rispetto delle norme in materia di accesso generalizzato, civico e documentale agli atti della Società ex DLgs 97 / 2016, DLgs 33 / 2013, Legge 241 / 1990);
- 10) Dato mandato alla struttura provinciale, in coordinamento con le altre Province ed Enti soci, a che si provveda, ex DLgs 175 / 2016, alla trasmissione della presente deliberazione e degli allegati alla sezione regionale della Corte dei Conti, all'Autorità Garante Concorrenza e Mercato, all'ANAC (in quest'ultimo caso in relazione all'obbligatoria iscrizione, da parte degli Enti soci, all'elenco tenuto presso la stessa ANAC circa gli affidamenti in house ex Linee Guida ANAC 7);
- 11) Dato atto che l'assunzione della presente deliberazione comporta l'aggiornamento, con riferimento all'assunzione della quota di partecipazione in Centro Padane SRL, del piano di razionalizzazione ex artt 24 e 20 DLgs 175 / 2016 (approvato con delibera di questo Consiglio n. 29 del 28 settembre 2017).

Vista la competenza del Consiglio Provinciale al presente atto, ex art 42 c 2 lettere e) e g) DLgs 175 / 2016 (*organizzazione dei pubblici servizi, partecipazione a società di capitali, indirizzi ad aziende sottoposte a vigilanza*)

Visto il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione;

delibera

- A) Prendere atto di quanto sub 1) in premessa;
- B) Approvare, come da numero 2) delle premesse, gli allegati (da A a D) schemi di statuto e patti parasociali tra le Province di Brescia e Cremona il piano strategico – istituzionale ed economico – finanziario e gli elementi qualificanti il contratto di servizio, dando mandato:

- al rappresentante dell'Ente a partecipare all'Assemblea di Centro Padane SRL, ai fini di approvare lo statuto, ed a sottoscrivere i patti parasociali, apportando le eventuali integrazioni materiali necessarie e comunque nel rispetto degli indirizzi approvati da questo Consiglio;
 - al Presidente ai fini di approvare il contratto di servizio tra l'Ente e la Società, nel rispetto degli elementi qualificanti approvati con il presente atto;
- C) approvare l'acquisizione di quote di partecipazione in Centro Padane SRL per un valore pari ad euro 500.000,00 per una quota di percentuale del capitale sociale pari al 50%, dando mandato al Presidente della Provincia e agli uffici preposti di porre in essere tutte gli atti e gli adempimenti necessari al perfezionamento dell'acquisizione;
- D) affidare *in house providing* le attività strumentali di cui all' Allegato C come da numero 4) delle premesse, in forza delle dimostrazioni e degli adempimenti a supporto di cui al numero 5), che pure si approvano;
- E) approvare gli indirizzi a Centro Padane SRL di cui al numero 9) delle premesse;
- F) approva quanto al numero 10) delle premesse;